

Terza fase di attuazione, ai sensi dell'art. 1, comma 4-bis, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, delle disposizioni in materia di rilascio del documento unico di circolazione e di proprietà



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE

IL CAPO DIPARTIMENTO

Visto il regio decreto legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510, recante la disciplina dei contratti di compravendita degli autoveicoli ed istituzione del Pubblico registro Automobilistico presso le sedi dell'Automobile Club d'Italia;

Visto il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, recante disposizioni di attuazione e transitorie del regio decreto – legge 15 marzo 1927, n. 436;

Visto il libro VI, titolo I, capo III, sez. I del codice civile approvato con regio decreto 16 marzo 1927, n. 436;

VISTA la legge 8 agosto 1991, n. 264, recante la disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;

VISTO il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 2000, n. 105 recante norme per la semplificazione del procedimento per il rilascio del duplicato della carta di circolazione in caso di smarrimento, sottrazione, distruzione o deterioramento dell'originale;

VISTO il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, recante: *“Razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera d), della legge 7 agosto 2015, n. 124”*;

VISTO l'articolo 1, comma 1135, della la legge 30 dicembre 2018, n. 145, il quale ha differito al 1° gennaio 2020 i termini previsti dall'articolo 1, comma 1, e dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 98 del 2017;

VISTO l'articolo 1, comma 4-bis, del medesimo decreto legislativo n. 98 del 2017, come introdotto dall'articolo 1, comma 687, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale ha demandato ad appositi decreti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'individuazione delle fasi di graduale messa in esercizio, non oltre il 31 ottobre 2020, delle procedure telematiche

per il rilascio del documento unico e delle scadenze temporali delle fasi di verifica delle funzionalità da effettuare presso gli sportelli telematici dell'automobilista;

Visto il decreto del Direttore Generale per la Motorizzazione 5 agosto 2011, recante disposizioni attuative dell'articolo 95, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 285 del 1992 in materia di duplicato della carta di circolazione;

VISTI i decreti del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale n. 3 dell'11 febbraio 2020, così come modificato con successivo decreto n. 12 del 25 marzo 2020, e n. 146 del 21 aprile 2020 con i quali sono state individuate, rispettivamente, la prima e la seconda fase di attuazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo n. 98 del 2017;

Ritenuto di dover individuare la terza fase di attuazione graduale delle disposizioni recate dal decreto legislativo n. 98 del 2017, in considerazione anche delle esigenze operative degli Uffici Motorizzazione Civile, degli Uffici del Pubblico Registro Automobilistico e degli Studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto abilitati allo Sportello telematico dell'automobilista, al fine di garantire la completa attuazione della riforma entro il 31 ottobre 2020;

Sentito l'Automobile Club d'Italia;

Sentite l'Unione Nazionale Autoscuole e Studi di Consulenza Automobilistica (UNASCA) e la Confederazione Autoscuole Riunite e Consulenti Automobilistici (CONFARCA), quali organizzazioni maggiormente rappresentative, sul piano nazionale, delle imprese di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;

DISPONE

Art. 1 (Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

- c.d.s., il nuovo codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
- DU, il documento unico di circolazione e di proprietà di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98;
- STA, lo sportello telematico dell'automobilista di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358;
- CED, il Centro elaborazione dati della Direzione Generale per la Motorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- DGT, le Direzioni Generali Territoriali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- UMC, gli Uffici Motorizzazione Civile e le relative Sezioni coordinate;
- ACI, l'Automobile Club d'Italia;
- PRA, il Pubblico Registro Automobilistico;
- CDPD, il certificato di proprietà nativo digitale;
- Studi di consulenza, le imprese e le delegazioni ACI di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264 esercenti l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.

Art. 2
(Ambito di applicazione)

1. In attuazione della disciplina contenuta nel decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98 istitutivo del documento unico di circolazione e di proprietà, le disposizioni del presente decreto si applicano alle operazioni, individuate all'articolo 3, che hanno ad oggetto i motocicli, di cui all'articolo 53, comma 1, let. a), c.d.s. e le autovetture, di cui all'articolo 54, comma 1, let. a), c.d.s., in uso proprio, iscritti al PRA.

Art. 3
(Terza fase di utilizzo obbligatorio e facoltativo delle procedure telematiche)

1. Fermo restando quanto previsto dal decreto n. 3 dell'11 febbraio 2020, così come modificato con successivo decreto n. 12 del 25 marzo 2020, e n. 146 del 21 aprile 2020, le procedure telematiche rilasciate dal CED, predisposte in cooperazione applicativa con l'ACI, sono rese disponibili:

a) a decorrere dal 16 luglio 2020:

- per la gestione in via facoltativa delle istanze cumulative relative alle operazioni di immatricolazione, di nazionalizzazione di veicoli nuovi e usati oggetto di acquisto intracomunitario, di trasferimento della proprietà e di minivoltura, nei casi in cui sussistono atti di vendita cumulativi;
- per la gestione in via facoltativa del rilascio del DU a nome di imprese e società esercenti attività di locazione finanziaria (leasing), con conseguente annotazione dei dati previsti dall'articolo 91, comma 1, c.d.s., nei casi di immatricolazione e di nazionalizzazione di veicoli oggetto di acquisto intracomunitario in uso proprio e in servizio di locazione senza conducente;
- per la gestione in via facoltativa, per tutte le tipologie di operazioni disponibili alla data di entrata in vigore del presente decreto, delle annotazioni sul DU dei dati relativi alla locazione senza conducente;
- per la gestione in via obbligatoria della ristampa del DU conseguente alla rettifica d'ufficio di errori di digitazione nella compilazione dei dati contenuti nel DU rilasciato dagli UMC o dagli Uffici del PRA;

b) a decorrere dal 21 luglio 2020, per la gestione in via obbligatoria delle operazioni di aggiornamento del DU, da parte degli UMC, conseguente alla variazione di dati nonché per la rettifica di errori di digitazione nella compilazione dei DU rilasciati dagli Studi di consulenza.

2. A parziale modifica di quanto previsto dal decreto n. 3 dell'11 febbraio 2020, a decorrere dal 21 luglio 2020, e per finalità di ulteriore semplificazione, le procedure di cui al comma 1 sono altresì utilizzate per il rilascio del DU, non valido per la circolazione, a seguito di cessazione dalla circolazione del veicolo per definitiva esportazione all'estero. Le procedure relative al rilascio dei tagliandi di annullamento dei DU emessi in sede di cessazione dalla circolazione dei veicoli da esportare in altri Paesi della UE o in Stati non facenti parte della UE saranno dismesse a decorrere dal 1° settembre 2020.

3. L'utilizzo delle procedure, consentito in via facoltativa ai sensi del comma 1, è obbligatorio a decorrere dal 17 agosto 2020, ad eccezione delle procedure relative alla gestione delle istanze cumulative il cui utilizzo è obbligatorio a decorrere dal 1° settembre 2020.

4. Nell'Allegato 1 al presente decreto è sintetizzato il quadro riassuntivo aggiornato di tutte le operazioni da gestire in via obbligatoria o facoltativa a norma del decreto n. 3 dell'11 febbraio 2020, così come modificato dal decreto n. 12 del 25 marzo 2020, del decreto n. 146 del 21 aprile 2020 nonché del presente decreto.

5. Nel caso di problemi tecnici riferiti al sistema informativo della motorizzazione o al sistema informativo di ACI, i documenti di cui al comma 1 e 2 sono emessi al momento della riattivazione delle funzionalità delle procedure telematiche.

Art. 4

(Monitoraggio e istruzioni operative)

1. La Direzione Generale per la Motorizzazione, quale centro unico di servizio competente per materia ai sensi dell'articolo 93, comma 12, c.d.s., vigila sulla corretta applicazione del presente decreto. A tal fine, effettua un costante monitoraggio sulla funzionalità delle procedure telematiche di cui all'articolo 3, anche avvalendosi delle segnalazioni delle DGT, dell'ACI e delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale del settore della consulenza automobilistica, ed opera i necessari correttivi, in cooperazione applicativa con l'ACI, al fine di assicurare la massima semplificazione delle procedure stesse in accordo con le finalità perseguite dal decreto legislativo n. 98 del 2017.

2. Sulla base degli esiti del monitoraggio effettuato ai sensi del comma 1, con successivo decreto sono individuate, ai sensi dell'articolo 1, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 98 del 2017, le ulteriori fasi di verifica delle funzionalità e di graduale messa in esercizio, non oltre il 31 ottobre 2020, delle ulteriori procedure telematiche per il rilascio del documento unico che prenderanno avvio successivamente al 17 agosto 2020.

3. Le istruzioni operative per la concreta attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto sono diramate con apposita circolare congiunta della Direzione Generale per la Motorizzazione e dell'ACI, con la quale sono altresì illustrati gli aspetti di dettaglio tecnico relativi ai procedimenti esclusi dall'ambito di applicazione del presente decreto.

Art. 6

(Pubblicazione ed entrata in vigore)

1. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e sul sito istituzionale dell'Automobile Club d'Italia ed entra in vigore il 16 luglio 2020.

IL CAPO DIPARTIMENTO
(dott.ssa Speranzina De Matteo)